

**ATTI AMMINISTRATIVI: Sottoscrizione - Mancanza - Nullità - Ove l'omissione della sottoscrizione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all'organo competente della P.A. - Non si configura.**

**Tar Puglia - Lecce, Sez. I, 27 marzo 2023, n. 401**

*“[...] la mancata sottoscrizione della copia dell'atto non determina la nullità (né tantomeno l'illegittimità) qualora comunque questo contenga elementi sufficienti ed idonei ad individuare l'autore del provvedimento e consenta al soggetto che lo riceve di individuare l'imputabilità della determinazione stessa ad un soggetto ben preciso dell'Amministrazione procedente [...]”.*

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, in data primo marzo 2019, in forza di atto pubblico acquistavano un immobile sito in Francavilla Fontana, alla via Savoia n. 197, catastalmente individuato al fg. 136, p.lla 1848.

In riferimento al suddetto immobile, il Comune di Francavilla Fontana rilasciava ai precedenti proprietari titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 134 del 19 dicembre 2005 *“relativo a un'opera eseguita in assenza di permesso di costruire, composta da ampliamento vano lavanderia e destinata a lavanderia ... altezza netta ml 2,30”.*

A seguito di sopralluogo effettuato sul predetto immobile in data 17 settembre 2020, il Comune, con atto del 6 novembre 2020, rilevava che:

– *“A. è stata mutata la destinazione d'uso dell'intero immobile da lavanderia e stenditoio in abitazione in uso; B. è stata mutata l'altezza (variando così la cubatura) da H 2,30 mt. riportata sull'elaborato grafico allegato al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 134 del 19.12.2005 ad un'altezza dove non è presente il controsoffitto in cartongesso di mt. 2,95 circa; [...]”*

*Inoltre:*

– *“sul terrazzo a Nord, opposto a quello di via Savoia, sul lato ad ovest è stata realizzata una copertura con struttura in ferro e pannelli coibentati di lunghezza 4,68 mt. circa x 2,47 m circa di larghezza, per una altezza di mt. 2,70 in corrispondenza dell'angolo esterno della camera da letto, tale opera non presente sul fotogramma Google maps immagini 2020;*

– sul terrazzo lungo via Savoia è stato realizzato un balcone di lunghezza mt. 6,60 x 0,90 mt. circa di larghezza;

– sul terrazzo lungo via Savoia è stata realizzata una struttura in alluminio con copertura telo di pvc di lunghezza mt. 6,60 x 3,90 mt. circa di larghezza non presente sul programma Google maps immagini 2020”.

Pertanto, il Comune, con nota prot. n. 41442 notificata in data 6 novembre 2020, comunicava l’avvio del procedimento per emissione di ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, concedendo il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

In data 16 novembre 2020, i ricorrenti presentavano osservazioni all’avviso di avvio del procedimento.

In data 13 novembre 2020, gli odierni ricorrenti formulavano istanza di riapertura della pratica di condono di cui al procedimento conclusosi con il titolo edilizio n. 134 del 19 dicembre 2005.

Il Comune di Francavilla, con nota prot. n. 6659 del 18 febbraio 2021, respingeva l’istanza in quanto *“la stessa si configura come una integrazione sostanziale del titolo già rilasciato”*.

Con nota prot. n. 11055 del 17 marzo 2021, in parziale accoglimento delle osservazioni presentate in data 16 novembre 2020, il Comune comunicava sia agli odierni ricorrenti sia ai precedenti proprietari l’avvio del procedimento per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Quindi, con ordinanza n. 176 del 29 aprile 2021, il Comune ordinava ai medesimi soggetti *“di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimessa in pristino delle opere in premessa descritte entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica dalla presente ordinanza senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative”*.

I ricorrenti hanno censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: 1. Violazione art. 21 *septies* della legge n. 241/1990 (a seguito della novella della legge n. 15/2005). Nullità e/o inesistenza del provvedimento amministrativo impugnato; 2. Violazione artt. 10 e 40 comma 2 L. n. 47/1985; artt. 34 e 46 del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 1375 c.c. e del principio che tutela l’affidamento in buona fede, art. 7 L. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento di legge. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta; 3. Eccesso di potere per carenza e difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione di legge. Violazione L. n. 241/1990 art. 10 bis; 4. Eccesso di potere. Violazione di legge. Violazione art. 10 D.P.R. n. 380/2001; 5. Eccesso di potere. Ancora difetto di istruttoria. Violazione e omessa applicazione dell’art. 34 D.P.R. n. 380/2001.

In data 26 agosto 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana per resistere al ricorso.

In data 15.09.2021 con nota prot. n. 0034930/2021 il Comune di Francavilla Fontana, a riscontro dell'istanza presentata dal sig. Arsena Antonio in data 27.07.2021, comunicava ai ricorrenti e ai sigg. Arsena e Sasso (precedenti proprietari) un *“preavviso annullamento/revoca del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 134 del 19.12.2005 legge 24/11/2003 n. 326 – legge Regione Puglia 23/2003 n. 28”*.

Con riferimento al predetto preavviso di annullamento, i ricorrenti, per il tramite del geometra Giuseppe Carriere, inoltravano istanza prot. n. 36657 del 27.09.2021 con la quale chiedevano *“la riapertura della pratica di condono già chiesta dal precedente proprietario Arsena Antonio in data 01.09.2021”*.

Detta istanza veniva riscontrata dal Comune di Francavilla Fontana con nota prot. n. 0040919/2021 del 25.10.2021 con la quale si specificava: *“quest'ufficio, al perfezionamento dell'annullamento/revoca del titolo del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 134 del 19.12.2005 legge 24/11/2003 n. 326 – legge Regione Puglia 23/2003 n. 28, potrà prendere in considerazione eventuali istanze”*.

Infine, con determinazione n. 96 del 02.02.2022 prot. n. 5681/2022, notificata ai ricorrenti ed ai sigg. Arsena Antonio e Sasso Mutata (precedenti proprietari del bene) in data 10.02.2022, il Comune di Francavilla Fontana comunicava che: *“vista la nota prot. n. 29924 del 27.07.2021 e la perizia giurata del 3 marzo 2021 del Geom. Carriere Giuseppe ... omissis ... Considerato che la destinazione d'uso indicata sul titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 134/2005 e sugli allegati grafici è di Lavanderia mentre la planimetria catastale fgl 136 p.lla 1848 prot. n. BR0001999 del 07.01.2010 la riporta come ctg A3 abitazione, così come accertato anche in fase di sopralluogo le cui risultanze sono riportate nell'ordinanza di demolizione n. 176 del 29.04.2021, tale circostanza non si può reputare altrimenti che come una consapevole mutazione dell'uso, che pertanto determina una variazione essenziale così come definita dall'art. 32 del DPR 380/01; Dato atto per quanto sopra che il provvedimento ricade nei casi previsti all'art. 21-nonies comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i. Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 34930 del 15.09.2021 ... omissis ... Rilevato che relativamente all'avvio del procedimento prot. n. 34930 del 15.09.2021 è pervenuta nota prot. n. 36657 del 27.08.2021 a firma del geom. Carriere Giuseppe in qualità di tecnico incaricato dai signori Parisi Valerio ed Epicoco Valentina, con la quale veniva chiesta la riapertura della pratica di condono del 22.12.2004 ... riscontrata con nota prot. n. 40919 del 25.10.2021 con la quale veniva comunicato che quest'Ufficio al perfezionamento*

*dell'annullamento/revoca del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ... omissis ..., potrà prendere in considerazione eventuali istanze; DETERMINA ... di annullare il Titolo Abilitativo in sanatoria n. 134 del 19/12/2005 legge 25/11/2003 n. 326 – legge regionale Puglia 23/12/2003 n. 28 ...”.*

I ricorrenti hanno censurato l'anzidetto provvedimento, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: 1. Eccesso di potere. Contraddittorietà tra più atti. Illogicità e irragionevolezza contraddittorietà della motivazione. Violazione della L. n. 326/2003. Ingiustizia manifesta; 2. Violazione dell'art. 21 nonies comma 1 della L. n. 241/1990; 3. Difetto di istruttoria. difetto di motivazione – violazione di legge. Violazione degli artt. 3 e 21 nonies comma 2 bis L. n. 241/1990; 4. Violazione artt. 10 e 40 comma 2 L. n. 47/1985; artt. 34 e 46 del D.P.R. n. 380/2001, dell'art. 1375 c.c. e del principio che tutela l'affidamento in buona fede, art. 7 L. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento di legge. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.

In data 12 maggio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana per resistere al ricorso.

Il Presidente ha dato avviso a verbale *ex art. 73*, comma 3, c.p.a. di possibili profili di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi per assenza o sopravvenuto difetto di interesse.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Come preannunciato dalla Sezione con l'ordinanza collegiale n. 764 del 12 maggio 2022, preliminarmente, ai sensi dell'art. 70 c.p.a. si procede a riunire i ricorsi di cui al n. R.G. 496 del 2022 e al n. R.G. 1196 del 2021, stante la stretta connessione, soggettiva ed oggettiva, tra i due giudizi, coinvolgendo essi le stesse parti e riguardando provvedimenti tra loro connessi.

Per ragioni di ordine logico delle questioni, occorre principiare dall'esame del ricorso di cui al n. R.G. 496 del 2022.

Il ricorso in esame si appalesa inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'eventuale annullamento del provvedimento gravato non arrecherebbe alcuna utilità agli odierni ricorrenti, viepiù con riferimento alla legittimità e all'efficacia dell'ordine di demolizione oggetto del ricorso di cui al n. R.G. 1196/2021.

Infatti, il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 134/2005 costituisce atto favorevole ai ricorrenti nella misura in cui stabilisce che l'Ufficio comunale “*al perfezionamento dell'annullamento/revoca del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (...) potrà prendere in considerazione eventuali istanze*” e che quindi il medesimo Ufficio potrà e dovrà adottare un nuovo provvedimento a definizione della pratica di condono.

In definitiva, in ragione della motivazione recata dal provvedimento impugnato, l'annullamento *ex tunc* del titolo abilitativo in sanatoria *ex D.L. n. 269/2003* determina la reviviscenza dell'istanza

originaria di condono – tenendo conto dell’effettivo stato di fatto dell’immobile al tempo della stessa –, e pertanto trova applicazione l’art. 38 della legge n. 47/1985 (richiamato dall’art. 32, comma 25, del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003), il cui disposto impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

Invero, nel caso in esame, devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 38 e 44 della L. n. 47 del 1985 che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori.

Secondo la giurisprudenza, trattasi di sospensione automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate.

Tale conclusione risulta conforme alla giurisprudenza attualmente dominante, secondo cui *“la presentazione di un’istanza di condono edilizio rileva sul piano processuale, quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali, e rende inefficaci tali provvedimenti [sanzionatori] e, quindi, improcedibile l’impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall’istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato all’eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria”* (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2022, n. 10949; Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9641; Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2022, n. 3762; Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2022, n. 3536; Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2021, n. 3124).

Ne consegue che l’interesse sostanziale azionato in questa sede dai ricorrenti al mantenimento in essere dell’opera sanzionata non risulta leso dal provvedimento impugnato (*id est* ordinanza di demolizione gravata con ricorso n. R.G. 1196/2021), ma potrà, se del caso, esserlo solo per effetto del rinnovato esercizio della potestà sanzionatoria conseguente all’eventuale rigetto dell’istanza di condono.

Tale esito comporta la sostanziale vanificazione degli effetti dell’ordine di demolizione nella parte in cui quest’ultimo dispone la riduzione in pristino dell’immobile con riferimento al mutamento della destinazione d’uso e alla maggiore altezza effettiva, con conseguente improcedibilità *in parte qua* del ricorso di cui al n. R.G. 1196/2021, e segnatamente dei motivi nn. 2 e 5.

Ciò posto, devono essere esaminati i restanti motivi di cui al ricorso n. R.G. 1196/2021 dal cui eventuale accoglimento i ricorrenti potrebbero ritrarre utilità con riferimento alle ulteriori opere abusive dagli stessi realizzate.

Con il primo motivo di diritto, i ricorrenti eccepiscono la nullità del provvedimento impugnato, sul presupposto che lo stesso sia privo della sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio competente.

Il motivo è infondato alla luce del fatto che, come emerge *per tabulas*, il provvedimento è firmato digitalmente: “*Firmato da Morleo Rosabianca [...] Ora firma 2021/04/29 13:34:17 +02'00*”.

In ogni caso, ferma restando l'infondatezza del motivo, deve ritenersi che la mancata sottoscrizione della copia dell'atto non determini la nullità (né tantomeno l'illegittimità) qualora comunque questo contenga elementi sufficienti ed idonei ad individuare l'autore del provvedimento e consenta al soggetto che lo riceve di individuare l'imputabilità della determinazione stessa ad un soggetto ben preciso dell'Amministrazione procedente (nel caso in esame, il provvedimento depositato in giudizio dai ricorrenti riporta “*F.to La Dirigente l'Ufficio Urbanistica Ing. Morleo Rosabianca*”).

Come statuito dalla giurisprudenza, “*la mancanza di sottoscrizione di un atto amministrativo non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti ove detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all'organo competente*” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 2039; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8702; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 11 giugno 2015, n. 1966; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 12 novembre 2019, n. 2713).

Con il terzo motivo di diritto, i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'atto per “*indeterminatezza su chi materialmente sia tenuto a eseguire la riduzione in pristino e su chi, in mancanza di ottemperanza all'ordine di demolizione, sia soggetto all'ulteriore irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 31, comma 4 bis del DPR 380/2001 e s.m.i.*”, e la violazione dell'art 10 bis L. n. 241/1990.

Il motivo non merita di essere condiviso.

Con riferimento all'eccepita indeterminatezza dei soggetti che sono tenuti ad adempiere, giova precisare che il Comune ha applicato quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001. In particolare, l'art. 31, comma 2, stabilisce che “*il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione*”.

Non sussiste, inoltre, l'asserita violazione dell'art. 10-bis, L. n. 241/1990.

In primo luogo, l'art. 10-bis si applica esclusivamente “*nei procedimenti ad istanza di parte*” tra i quali, ovviamente, non rientra l'ordinanza di demolizione.

Oltre a ciò, per giurisprudenza pacifica, l'Amministrazione non è tenuta ad emanare l'avviso di avvio del procedimento nel caso in cui il procedimento sia volto all'emanazione dell'ordinanza di demolizione, essendo quest'ultima un atto vincolato.

In via ulteriore, giova evidenziare che il Comune, con nota prot. n. 41442 del 4 novembre 2020, ha inviato il primo avviso di avvio del procedimento (al quale sono seguite le osservazioni degli odierni ricorrenti).

Successivamente, proprio alla luce di quanto rappresentato dagli odierni proprietari, il Comune ha notificato un secondo avviso di avvio del procedimento sia agli odierni ricorrenti che ai precedenti proprietari; a seguito della notificazione di tale atto non sono state presentate osservazioni.

Quindi, dal momento che gli odierni ricorrenti non hanno presentato osservazioni, il Comune ha concluso il procedimento con l'atto gravato.

L'onere di motivazione, che incombe sulla p.a. in ordine alle “*memorie scritte e documenti*” presentati dai soggetti di cui agli artt. 7 e 9, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è tale da ricomprendere in sé la confutazione analitica di tutte le osservazioni e i rilievi ivi formulati dai soggetti interessati, richiedendosi piuttosto che la p.a. dia conto (anche in modo sintetico, ma chiaro e comprensibile nello stesso tempo) della ragione sostanziale della decisione maturata, tenuto conto dell'apporto collaborativo dei soggetti coinvolti nel procedimento, e che della relativa valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 11 febbraio 2015, n. 987; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 23 maggio 2017, n. 957; Cons. Stato, Sez. II, 10 maggio 2021, n. 3683; Cons. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 158).

Il Comune ha esposto in modo sintetico, ma chiaro e comprensibile, la ragione sostanziale della decisione che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza *de qua*, ritenendo che “*i lavori di cui sopra risultano essere in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente in quanto: l'intervento sull'immobile risulta effettuato in assenza di titolo abilitativo, e ricade, pertanto, nella tipologia stabilita dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, aggiornato dal D.lgs. 301/2002, come interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire*” e, inoltre, ha indicato che “*a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni, memorie o istanze di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36, comma 1, del DPR n. 380/01*”.

Pertanto, rileva, anche con riferimento a tale profilo, la legittimità dell'atto.

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti, con riferimento alla copertura realizzata in assenza di titolo, eccepiscono la sua facile amovibilità; affermano, con riferimento alla pergotenda, che “*Il manufatto realizzato dai ricorrenti, per come rilevato dallo stesso verbale della P.M., si presenta per tre lati completamente aperto, senza tamponature e ricoperto da una tenda ritraibile in tessuto,*

*apparendo privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di nuovo organismo edilizio idoneo a determinare una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, necessitare del previo rilascio del titolo edilizio”,* mentre nessuna contestazione è mossa con riferimento al balcone realizzato in assenza di titolo.

Il motivo è privo di pregio.

Sul punto, il Glossario dell’Edilizia Libera ha chiarito che non è richiesto il rilascio del titolo edilizio per *“Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento”* di *“Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”, “Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”*.

Innanzitutto, con riferimento alla copertura realizzata con pannelli coibentati, giova precisare che questa, come si evince dalla documentazione fotografica allegata, non è facilmente amovibile in quanto è stata saldamente ancorata al suolo e, pertanto, non possiede le caratteristiche costruttive che la possano ricollegare a quelle opere per le quali non è richiesto il rilascio del titolo edilizio.

Inoltre, con riferimento alla pergotenda, quest’ultima, per essere annoverata tra gli interventi di c.d. edilizia libera, non deve essere ancorata al suolo; diversamente, anche in tal caso, come si evince dalla documentazione fotografica versata in atti, il telaio dell’opera è stato stabilmente infisso al suolo.

Infatti, la pergotenda *“si caratterizza per essere una struttura nella quale l’elemento principale è costituito dalla tenda posta a protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, mentre gli elementi di supporto rappresentano meri accessori, necessari al sostegno e all’estensione della stessa tenda e che devono essere facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarli in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. È infatti in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (TAR Liguria, sez. II, 23 giugno 2021, n. 571)”* (T.A.R. Toscana, Sez. III, 20 aprile 2022, n. 555).

In conclusione, previa riunione, il ricorso di cui al n. R.G. 496/2022 deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre il ricorso di cui al n. R.G. 1196/2021 deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte deve essere respinto in quanto infondato.

La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Da ultimo, giova evidenziare che allo stato non è possibile provvedere con riferimento ai reclami proposti avverso i decreti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nn. 52 e 53 del 31.07.2021, poiché, in assenza di idonea documentazione riferita ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, risulta incerta la permanenza delle condizioni reddituali previste per l'ammissione al patrocinio, ferma restando per i ricorrenti – previa integrazione della documentazione carente nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza – la possibilità di richiedere con istanza la fissazione di un'udienza camerale per la decisione sui reclami.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sui ricorsi previamente riuniti, come in epigrafe proposti:

- dichiara inammissibile il ricorso n. R.G. 496/2022;
- in parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso n. R.G. 1196/2021 nei termini di cui in motivazione.
- compensa le spese di giudizio.
- dichiara allo stato il non luogo a provvedere, nei termini di cui in motivazione, con riferimento ai reclami proposti avverso i decreti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

---